

Decreto n. 78.17 prot. 3732

Siena, 14 marzo 2017

## IL RETTORE

- - Viste Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- - Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- - Vista la Legge 204 del 17 febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- - Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012, e in particolare l'art. 26 "Centri di ricerca e servizi, Centri di Servizio, Biblioteca";
- - Visti gli artt. 1341 "Condizioni generali del contratto" e 1342 "Contratto concluso mediante moduli o formulari" del Codice Civile;
- - Considerato che si rende necessario predisporre un regolamento interno per i rimborsi delle tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative, agli esami di certificazione dei Centri di ricerca e servizi dell'Università per Stranieri di Siena;
- - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2017 con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa è emanato il **REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA** nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

## IL RETTORE

(f.to Prof. Pietro Cataldi)

## REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

### ART. 1 Ambito di applicazione

Le tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative e agli esami di certificazione organizzati dai Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena non sono rimborsabili né trasferibili.

In casi di forza maggiore oggettivi, non dipendenti dal soggetto, dovuti a grandi eventi (terremoto, calamità naturale, guerra civile,...) la tassa pagata sarà rimborsata al netto delle spese di segreteria. Il rimborso o il trasferimento della tassa pagata sarà possibile solo nei casi sotto specificati:

1. a) in caso di mancata attivazione dei corsi, delle attività formative o delle sessioni di esame delle certificazioni, il rimborso della tassa pagata è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata attivazione da parte dell'Ateneo. Su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione;
2. b) in caso di pagamento di importo superiore a quanto dovuto, il rimborso è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ateneo. Nel caso di pagamento della tassa oltre i termini fissati, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso;
3. c) in caso di mancata concessione del visto per motivi oggettivi da parte delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'estero, per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana e delle attività formative che prevedano la presenza dello studente, il rimborso della tassa è effettuato a seguito di apposita richiesta, che deve pervenire all'Università entro 15 giorni dal rifiuto del visto. A tale richiesta l'interessato deve allegare una dichiarazione dell'Ambasciata/Consolato che attesti la mancata concessione del visto stesso;
4. d) in caso di malattia documentata con certificato medico o di morte di un familiare entro il II grado, documentata da atto di morte, la tassa pagata potrà essere trasferita ad altro corso o attività formativa organizzata dall'Ateneo nei 12 mesi successivi. La richiesta dovrà pervenire all'Ateneo prima dell'inizio delle attività per la quale è stata pagata la tassa.

### ART. 2 Certificazione CILS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita alla sessione d'esame successiva, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari, impegni di studio prorogabili).

In questo caso ogni candidato dovrà versare una quota aggiuntiva di € 10,00 al momento della nuova iscrizione.

### ART. 3 Certificazione DITALS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita per un anno ad una sessione d'esame successiva, da tenersi presso la stessa sede convenzionata con l'Ateneo, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, improrogabili impegni di studio o lavoro).

La tassa di preiscrizione non è rimborsabile né trasferibile.

#### ART. 4 Diritti di segreteria

I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo.

In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università tratterà €100,00 quale diritto di segreteria, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.